



ALLEGATO A alla Dgr n. 1481 del 12 agosto 2013

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE 23 NOVEMBRE 2012 RECANTE "DEFINIZIONE DEL PERIODO MINIMO DI VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE, RILASCIATO AI SENSI DEL DECRETO 28 MAGGIO 1999, N. 329".

Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del D.M. 23.11.2012 con cui sono stati fissati i termini minimi di durata degli attestati di esenzione per patologia cronica e invalidante, si riportano di seguito alcune indicazioni operative. E' opportuno che le Aziende sanitarie portino i contenuti del suddetto provvedimento, con modalità adeguate, a conoscenza dei medici specialisti, delle strutture e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'iter finalizzato all'emissione degli attestati di esenzione.

- Per effetto delle disposizioni ministeriali gli attestati di esenzione per patologia cronica e invalidante non possano avere una durata inferiore a quella fissata dal decreto. Il decreto, quindi, non fissa la durata degli attestati, ma stabilisce che la durata dei medesimi non possa essere inferiore a quella individuata nel suddetto provvedimento.
- Si sottolinea quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale: *"In occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal presente decreto"*. Le Aziende, quindi, non sono tenute a revocare gli attestati che abbiano durata diversa da quella fissata nel decreto, prima della scadenza dei medesimi. Gli attestati già in uso saranno utilizzati fino alla loro scadenza. L'assistito, persistendo la condizione di malattia, potrà ottenere un nuovo attestato di esenzione con termine di durata non inferiore a quello stabilito dal decreto.
La succitata disposizione, deve essere attuata anche in presenza di eventuali certificazioni di patologia recanti un termine di durata inferiore a quella prevista dal decreto. Pertanto, qualora la certificazione rilasciata dal medico specialista per l'emissione dell'attestato di esenzione recasse un termine di durata inferiore a quello previsto dal decreto, l'attestato di esenzione deve essere rilasciato con durata pari a quella prevista dal decreto.
- Per quanto riguarda le patologie con attestato che ai sensi del decreto hanno durata illimitata, per i nuovi esenti verrà rilasciato l'attestato con validità illimitata. Per i soggetti già esenti:
 - a) se l'attestato di esenzione non prevede alcuna scadenza i pazienti manterranno il loro attestato con validità illimitata;
 - b) se l'attestato di esenzione prevede una scadenza definita, lo stesso potrà essere rinnovato con validità illimitata.
- Nell'Anagrafe Sanitaria Unica Regionale sono previste modalità di gestione della data di validità minima degli attestati di esenzione a garanzia dell'emissione di attestati conformi, quanto a durata, ai termini stabiliti dal decreto ministeriale.
- Al fine di evitare al cittadino eventuali disagi economici, sarà opportuno che la visita specialistica, finalizzata al rilascio della certificazione per il rinnovo dell'attestato di esenzione, sia eseguita entro il periodo di validità dell'esenzione stessa, in modo che la prestazione, considerata quale "visita di controllo" (codice 89.01 da declinare/transcodificare, a livello regionale, in conformità ai codici specifici individuati per ciascuna branca specialistica), non venga assoggettata al pagamento della quota di partecipazione. I prescrittori cureranno i tempi di esecuzione di tale prestazione facendola coincidere con una delle visite di follow up clinico, in modo da prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Nel corso della visita potrà essere effettuata una vera e propria rivalutazione clinica e prognostica del paziente che potrà avere i seguenti esiti:
 - a) la riscontrata guarigione clinica;

- b) il rinnovo della certificazione, se la patologia è ancora presente;
- c) il rilascio di certificazione per altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell'elenco allegato al dm 329/99 e successive modificazioni.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) le Aziende UU.LL.SS.SS. di assistenza rilasceranno agli aventi diritto nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal decreto in oggetto.

- Particolare attenzione è stata riservata alle affezioni del sistema cardiocircolatorio per le quali è possibile una risoluzione a seguito di procedure interventistiche (chirurgia, microchirurgia, radiologia interventistica, ecc). Per queste patologie è stata prevista una durata minima di esenzione di 3 mesi dalla data di esecuzione dell'intervento. Qualora non venga eseguita alcuna procedura correttiva la durata dell'attestato rimane illimitata. Si potranno avere, quindi, i seguenti casi:

- a) se non viene eseguito alcun intervento, la durata dell'attestato di esenzione è illimitata;
- b) se viene eseguito l'intervento correttivo, l'assistito potrà usufruire delle prestazioni in esenzione nei 3 mesi successivi all'intervento; al termine dei tre mesi il medico curante (MMG, PLS o specialista) non potrà prescrivere ulteriori prestazioni in esenzione. L'assistito potrà però rivolgersi allo specialista al fine di ottenere:

- il rilascio di una certificazione per la stessa patologia qualora lo specialista verifichi che l'intervento non ha determinato la completa guarigione clinica (esempi: interventi di cardiocirurgia in età pediatrica che per la risoluzione del difetto necessitano di più interventi correttivi effettuati in tempi successivi; recidiva di aneurisma aortico che necessiti di ulteriori procedure ecc.; intervento di sostituzione valvolare che successivamente necessiti di ulteriore sostituzione valvolare); in questo caso l'assistito potrà chiedere all'Azienda ULSS il rilascio di un nuovo attestato che potrà avere durata illimitata ovvero valere per i tre mesi successivi ad un nuovo intervento correttivo;
- il rilascio di una certificazione per un'altra patologia cronica e invalidante, eventualmente riscontrata, se prevista nell'elenco allegato al D.M. 329/1999 e successive .modificazioni (ad esempio intervento di sostituzione valvolare a cui residua una insufficienza cardiaca in classe III o IV N.Y.H.A.); in questo caso, l'Azienda ULSS rilascerà un nuovo attestato, di durata conforme a quella prevista dal decreto per la specifica patologia.

Nel caso di esenzioni illimitate, la Regione si riserva di individuare una procedura che consenta di venire a conoscenza della data dell'intervento correttivo. Nel frattempo si invitano le UU.LL.SS.SS. ad individuare, in relazione alle caratteristiche della propria organizzazione aziendale, modalità adeguate a garantire la suddetta informazione. In particolare si suggerisce di avvisare l'assistito che ha l'obbligo di comunicare agli uffici amministrativi dell'Azienda e ai medici prescrittori l'avvenuto intervento e la data in cui è stato eseguito al fine di consentire l'osservanza del termine di tre mesi pena, in caso di indebita fruizione dell'esenzione oltre il termine suddetto per omessa comunicazione, il recupero delle somme non versate a titolo di ticket con aggravio delle sanzioni previste dalla normativa.

- Si evidenzia che l'allegato del decreto, nell'individuare il termine minimo di validità dell'attestato di esenzione rilasciato ai "*soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto*" (codice di esenzione 048), prevede tre termini alternativi di durata: 5 anni, 10 anni o durata illimitata. L'allegato rinvia, quindi, alla circolare del Ministero della Salute n. 13 del 13.12.2001 recante "*Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare*" nella quale la scelta del termine è sostanzialmente demandata alla Regione. Da una valutazione condotta sulla base di criteri clinici e organizzativi si ritiene che il termine minimo congruo di durata degli attestati di esenzione per la suddetta patologia sia di 5 anni dalla data di prima diagnosi della patologia neoplastica. Alla scadenza di tale periodo l'attestato potrà essere rinnovato sulla base della certificazione attestante la necessità di un ulteriore monitoraggio clinico e/o di ulteriori esami strumentali o di laboratorio per il follow-up.